

**POSITION PAPER IN RISPOSTA
AL DOCUMENTO DI
CONSULTAZIONE BANCA
D'ITALIA**

**APPLICAZIONE IN ITALIA
DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE
AMBITO DI APPLICAZIONE,
OPERATIVITÀ
TRANSFRONTALIERA, RISERVE
DI CAPITALE, PROCESSO DI
CONTROLLO PRUDENZIALE**

Dicembre 2013

Premessa

Si ringrazia la Banca d'Italia per la possibilità di commentare, seppur in un lasso di tempo ristretto, gli orientamenti che essa intende prendere in relazione all' "Applicazione in Italia della Direttiva 2013/36/UE.

Il presente Position Paper è stato redatto con la collaborazione dei Gruppi di Lavoro interbancari competenti per argomento, nonché dei contributi pervenuti dalle banche a seguito dell'avvio della procedura di consultazione da parte dell'Associazione.

Riserve capitale

1. Livello di applicazione

Si rileva che per il vincolo di riserve addizionali e la conseguente limitazione alle distribuzioni di utili si prevede un livello di applicazione della normativa **sia su base consolidata, sia su base individuale**, anche per le banche e SIM appartenenti al gruppo bancario.

Questo sembra rappresentare un punto di attenzione, tenuto presente che il tema del trattamento delle banche incluse in gruppi bancari e della possibilità di un loro esonero era stato affrontato già nella precedente consultazione di agosto u.s. sulle discrezionalità nazionali.

Sul punto, già nel PP di risposta alla consultazione inviato alla Banca d'Italia ad Ottobre 2013, si segnalava che sarebbe stato meglio riservare spazi maggiori di flessibilità nella applicazione dei requisiti prudenziali della CRR a livello individuale. Si ritiene importante ribadire ora questo rilievo anche in relazione alla attuazione della CRD e, in particolare, con riferimento alle riserve di capitale delle **banche e SIM italiane appartenenti a gruppi bancari, chiedendosi di escluderle senz'altro da tali prescrizioni**.

In ogni caso, se fosse confermata l'applicazione a livello individuale, sembrerebbe importante che venisse almeno previsto un adeguato phasing-in con esonero fino al 2015 (in linea con quanto illustrato al successivo punto 4). Inoltre sembra utile che in tale prospettiva sia anche **meglio qualificato il ruolo della capogruppo nella determinazione delle procedure di calcolo dell'ammontare delle risorse distribuibili e dell'AMD di ciascuna banca e SIM del gruppo**, esprimendo per i relativi Organi sociali il vincolo di rispettare gli indirizzi strategici e gestionali formulati dalla capogruppo nella determinazione delle politiche da adottarsi a livello individuale in ciascuna società del gruppo.

2. Elementi del capitale primario di classe 1 (computabilità utili intermedi)

Facendo riferimento all'esempio applicativo contenuto nel documento di consultazione del mese di novembre 2013 in oggetto, **si ritiene confermata l'ipotesi della computabilità degli utili intermedi maturati ai fini del calcolo del Common Equity Tier 1** (cfr. anche seguente punto 5).

Ciò comporterà la possibilità di computare gli utili intermedi, e quindi anche quelli trimestrali, conseguiti nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 26 comma 2 del Regolamento (UE) 575/2013, nello specifico previa autorizzazione dell'autorità competente, in presenza di apposita verifica da parte dei soggetti responsabili della revisione dei conti – comma 2 lettera a)

- e previo parere dell'autorità stessa con riferimento all'importo degli utili computabili – comma 2 lettera b).

In relazione a tale ultimo aspetto si richiedono chiarimenti circa l'iter procedurale richiesto ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione dell'autorità competente, il rilascio del parere di cui all'art. 26 comma 2 lettera b), le modalità ed i tempi di trasmissione della certificazione dei soggetti responsabili della revisione dei conti di cui all'articolo 26 comma 2 lettera a).

3. Termine per la presentazione del Piano di conservazione del capitale

Il documento in consultazione conferma la previsione dell'art. 142 della Direttiva 2013/36/UE fissando in cinque giorni lavorativi, prorogabili a dieci, i termini per la presentazione del piano di conservazione del capitale in caso di mancato rispetto del requisito combinato della riserva di capitale.

A tale proposito considerando:

- il mancato riconoscimento del regime transitorio previsto dall'art. 160 della Direttiva 2013/36/UE, che prevede un'applicazione graduale della riserva di conservazione del capitale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2018 (cfr. anche seguente punto 4);
- una normativa di riferimento ancora in fase di consultazione e applicabile in un lasso temporale ristretto;
- la complessità delle informazioni richieste nel piano di conservazione del capitale e quindi i termini per la sua definizione interna;
- i tempi tecnici per l'approvazione da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica, così come previsto dal Titolo III - Capitolo 1 - Sezione V - paragrafo 2 della Circolare in consultazione;
- la necessità di dover procedere al calcolo dell'ammontare massimo distribuibile (AMD) anche con riferimento agli utili dell'esercizio 2013 pur essendo la normativa applicabile a partire dal 1° gennaio 2014;

si chiede di poter disporre di un periodo più ampio (almeno 30 giorni lavorativi) per la presentazione del piano di conservazione in caso di accertamento del mancato rispetto del requisito combinato di capitale **almeno nei primi mesi dell'anno 2014.**

4. Determinazione della Riserva di conservazione del capitale

Il documento in consultazione richiede alle banche l'obbligo di detenere oltre al capitale primario di classe 1 una riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca.

A tale riguardo **si richiede**, come già riportato nel Position Paper in risposta alla consultazione Banca d'Italia applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE scelte normative relative al "regime transitorio", la possibilità per le banche di classe 3, coerentemente col principio di proporzionalità, **di usufruire di un regime transitorio che preveda l'introduzione graduale del coefficiente "Capital Conservation Buffer" (CCB).**

In particolare secondo quanto previsto dalla Direttiva si richiede l'applicazione del CCB **secondo le tempistiche e le misure già previste da Basilea 3** (0,625% - 2016; 1,250% - 2017; 1,875% - 2018; 2,5% - 2019).

Inoltre, collocandoci idealmente al 2019 con un CCB certamente al 2,5%, si chiede un chiarimento sul capoverso nel TITOLO III - cap 1 - sez.II – riserva di conservazione del capitale:

"Le banche non utilizzano il capitale primario di classe 1, detenuto per soddisfare il requisito di riserva di conservazione del capitale, per rispettare la dotazione di mezzi patrimoniali, superiore al livello regolamentare minimo, eventualmente richiesta dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri previsti dal T.U. (requisiti specifici di capitale)."

Da una prima interpretazione sembrerebbe che le banche, a cui la Banca d'Italia ha imposto un livello minimo di requisito diverso da quello regolamentare (ad es. al 8% di TIER1 invece del 6% regolamentare), dovrebbero aumentare tale limite del 2,5% (ad es. al 10,5%=8%+2,5%), anche se il buffer del 2,5% si aggiunge al CET1 e non al TIER1.

Si chiede conferma del fatto che limite regolamentare minimo di TIER1 con il buffer di conservazione del capitale passi dal 6% all'8,5%.

5. Dubbi ed esemplificazioni sul rispetto dei requisiti e calcolo dell'AMD

Circa l'esempio applicativo riportato si segnala una possibile incongruenza sull'utilizzo, al fine del calcolo dell'AMD, dell'utile aziendale. Nel documento, infatti, si parla sempre di utile al netto delle imposte ed al lordo dei pagamenti. Nel testo tuttavia si evidenzia, in un preciso punto, come le banche debbano "calcolare l'ammontare di utili disponibili, sottraendo all'utile **lordo** i pagamenti effettuati prima della violazione del requisito". Apparentemente sembra quindi che nel caso specifico non venga considerato l'effetto fiscale. Sembrerebbe trattarsi di utile al lordo dei pagamenti già effettuati (dividendi, cedole, ecc.) e sembrerebbe che l'utile sia sempre da considerare al netto dell'effetto fiscale, anche per mantenere una coerenza ed omogeneità di trattamento. Si ritiene opportuno quindi che venga specificato meglio il passaggio sopra indicato.

In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia che le **regole sui limiti alla distribuzione di utili** nel contesto di banche con azioni quotate sui mercati regolamentati possono condurre alla **necessità di governare le informazioni price sensitive** connesse con le varie fasi del processo di determinazione delle nuove riserve e delle risorse distribuibili. Va tenuto presente che gli **obblighi di informazione** al mercato sulle riserve addizionali sono **previsti direttamente dalla CRR**, ma per essi **devono essere ancora emanate le norme di regolazione attuative**. Questo può determinare qualche **seria difficoltà concreta**, soprattutto nella prima fase di applicazione delle regole per gli emittenti bancari quotati, facendo propendere per **un'eventuale dilazione possibile della normativa in tale ambito**.

Dall'esempio applicativo contenuto nel documento di consultazione non risultano chiari il timing e le modalità operative degli adempimenti concernenti sia lo step di fondamentale importanza - ossia la verifica da parte della banca del rispetto del requisito combinato di capitale, e la eventuale presentazione del piano di conservazione – sia la determinazione dell'ammontare massimo distribuibile (AMD).

In particolare, si richiede di precisare se tali adempimenti debbano essere svolti con periodicità semestrale, come riportato nella nota 3 di pagina 4 del documento di consultazione, trimestrale conformemente alla periodicità delle segnalazioni prudenziali ovvero mensile nonché quale sia il CET1 da prendere a riferimento per la verifica del rispetto del requisito.

Al fine di chiarire meglio la richiesta si riportano i seguenti esempi costruiti avendo a riferimento l'esempio applicativo riportato nel documento di consultazione:

Esempio 1

Si ipotizzi che la stessa banca dopo il ricalcolo del CET1 al 30 giugno (pari al 2% come previsto nell'esempio) accerti successivamente il 4 ottobre che il livello del CET1 sia sceso allo 0,25%.

In questo caso sembrerebbe che la banca non debba inviare un nuovo piano e che i dividendi possano continuare ad essere distribuiti con riferimento al quartile relativo al 2% così come calcolato a giugno. Tale conclusione apparirebbe coerente con quanto affermato nella nota 3 del documento di consultazione sulla base della quale i limiti alla distribuzione dei dividendi sarebbero effettuati su base .

Se così fosse **si chiede perché la verifica del mancato rispetto del requisito combinato di riserva debba essere effettuato anche a maggio e non ogni sei mesi**.

Ne discende che se deve essere effettuato ogni tre mesi allora il CET1 da prendere in considerazione dovrà essere quello ultimo disponibile (trimestrale) considerando quindi correttamente anche gli utili infra-periodali.

Esempio 2

Si ipotizzi che la stessa banca dopo il ricalcolo del CET1 al 30 giugno (pari al 2% come previsto nell'esempio) accerti successivamente il 4 ottobre che il livello del CET1 sia pari a 3%.

In questo caso si chiede:

- a) se decada il piano già inviato
- b) se si debba ricalcolare il nuovo AMD (ovvero possibilità di distribuire tutto).

Esempio 3

Si ipotizzi che la stessa banca dopo il ricalcolo del CET1 al 30 giugno (pari al 2% come previsto nell'esempio) accerti successivamente il 4 ottobre che il livello del CET1 sia pari a 3% e che ancora successivamente il 28 novembre riscenda a 2,1%

In questo caso si chiede

- a) se decada il primo piano già inviato
- b) se si debba effettuare un ulteriore nuovo piano con riferimento alla nuova situazione (è presumibile che gli scenari con cui sono stati effettuati le analisi del primo piano non siano più valide per il secondo)
- c) se si debba ricalcolare il nuovo AMD al nuovo quartile.

Si fa presente che tale alternanza del requisito possa determinarsi nel continuo più volte e quindi sarebbero evidenti le difficoltà oggettive in cui si troverebbero ad operare gli intermediari.

6. Riserve di Capitale per le G-SII e le O-SII

L'utilizzo da parte delle Autorità Nazionali della facoltà, prevista nella Direttiva 2011/36/UE (cfr Art.131, paragrafo 10), di modificare la classificazione delle G-SII effettuata dal Financial Stability Board con la conseguente revisione delle Riserve di capitale richieste, **potrebbe**

introdurre una differenziazione di trattamento tra Istituzioni Finanziarie europee, in potenziale contraddizione con uno dei principi guida sottostanti al framework complessivo di Basilea ('Levelling the playing Field').

7. Applicazione delle riserve anticiclica e sistemica

La previsione che sembra cogliersi dalla relazione introduttiva riguardante una possibile applicazione fin dal gennaio 2014 anche della riserva anticiclica (per la quale la direttiva comunitaria prevede una facoltà di differimento in base all'art.160) e della stessa riserva sistemica per GSII e OSII (per la quale la direttiva prevede che gli Stati membri abbiano una discrezionalità di introduzione e non un obbligo), potrebbe essere resa più flessibile, esplicitando una pianificazione della normativa attuativa necessaria nel corso del 2014 e una prima applicazione di entrambe a partire dalla conclusione di un congruo periodo transitorio, che potrebbe traguardarsi almeno dopo il dicembre 2016, subordinatamente al compimento delle procedure di cui all'art.133 della CRD.

Processo di controllo prudenziale

1. Livello di applicazione

Con riferimento al processo di controllo prudenziale, sembra essere previsto un livello di applicazione consolidato **per i gruppi o individuale per le banche non appartenenti a gruppi bancari**.

Tuttavia nella **premessa** (rif. nota a pag. 2) si fa riferimento **all'obbligo** di svolgere le attività di analisi **“anche a livello individuale** per gli intermediari facenti parte di gruppi considerati da Banca d'Italia **entità rilevanti”**.

La soluzione normativa proposta sembrerebbe poter determinare un livello di applicazione individuale nelle società (banche e altri intermediari) rilevanti appartenenti a gruppi.

Sul punto, che ricade nel più ampio ambito del **trattamento/esonero delle banche incluse in gruppi bancari**, si sollecita un chiarimento da parte dell'Autorità sulla qualificazione della **“rilevanza”** richiesta, invitando altresì a riportare il vincolo direttamente nella sezione sui destinatari delle disposizioni, ove esso fosse confermato in sede di emanazione della normativa.

2. Rischio di provisioning

Con riferimento al rischio di provisioning sembra anticiparsi di 6 mesi un'attività che in base alla Circ. 263 (15° agg.) le banche sono chiamate a rendere operativa dal luglio 2014.

Inoltre, va chiarito se la **definizione** data nel documento in consultazione **comprenda o meno dei profili di tipo legale** (es. falso in bilancio o una connivenza della società di revisione) piuttosto che un'incapacità dei soggetti che hanno prodotto le valutazioni utili alla quantificazione delle rettifiche di bilancio.

Si fa presente che, da un lato al Risk Management è affidato il compito di valutare qualità e adeguatezza del processo rettificativo dei crediti, dall'altro si chiede alla Banca in sede ICAAP, di calcolare un ulteriore assorbimento di capitale. Ciò potrebbe comportare un'implicita ammissione di inadeguatezza del livello delle svalutazioni, mentre ci si chiede come potrebbe risultare adeguato il processo rettificativo del credito.

Ciò posto rimane la problematica della definizione di un'appropriata metodologia di misurazione del capitale interno. Tra l'altro, vi è il dubbio su quale arco di tempo occorra considerare per calcolare il *recovery rate* storico del rischio di provisioning e si chiede di conoscere se esiste un'indicazione normativa o una best practice a cui fare riferimento.

Una soluzione che persegue una logica diversa di natura più qualitativa potrebbe essere individuata nella **definizione di un'accurata Policy** che potrebbe rappresentarne il presidio più opportuno e quindi, anche dimostrando la fondatezza della scelta delle percentuali di svalutazione sulla base dei tassi di recupero storicamente osservati, **in tal caso non determinerebbe un assorbimento di capitale**. Ma una Policy di questo tipo è proprio quanto richiesto dalla normativa sul Sistema dei Controlli Interni e dunque non si comprende la necessità di esplicitare tale rischio, scelta che, essendo effettuata da una Autorità di Vigilanza potrebbe anche avere dei riflessi negativi sulla credibilità delle rappresentazioni finanziarie delle Banche italiane.

In sintesi, anche in coerenza con i rischi esplicitati dalla Direttiva come rischi di secondo Pilastro (tra cui il rischio di provisioning non compare, sebbene si richiedano prassi corrette di provisioning), **si richiede di elidere tale rischio dall'allegato A.**

3. Rischio di concentrazione

La definizione di rischio di concentrazione proposta nel documento in consultazione si differenzia dalla formulazione precedente perché – tra le altre cose – include esplicitamente le esposizioni verso controparti centrali.

La nota a piè pagina #1 dell'Allegato B, che contiene la descrizione della metodologia semplificata per il calcolo del rischio di concentrazione single-name, parrebbe escludere dal perimetro di calcolo del capitale interno le controparti centrali (le quali, salvo errori di interpretazione, dovrebbero essere incluse nel segmento "Intermediari vigilati ¹").

In occasione del prossimo Resoconto ICAAP, le banche standard che adotteranno la metodologia semplificata, pertanto, non considereranno le esposizioni verso controparti centrali ai fini del calcolo del capitale interno ma soltanto nell'ambito della valutazione dei presidi e dei processi a fronte del rischio stesso. Si richiede cortesemente conferma in merito alla correttezza di tale interpretazione.

4. Rischio di Trasferimento

Con riferimento al Rischio di Trasferimento si fa presente che identificare le esposizioni nei *"confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito"* al fine di verificare se la banca *"realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione"* implica esaminare il complesso dei crediti verso la clientela con impatti

¹ Cfr. ad esempio "Documentazione tecnica del Gruppo di Lavoro Puma2 - [Allegato alla nota tecnica - I0717 Coefficienti prudenziali](http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/segnalaz/puma2/generale/note/modifiche_segnalazioni_def/I0717.pdf) di gennaio 2012"

operativi significativi e obiettive difficoltà di corretta individuazione della fattispecie. **In tal senso si richiede a Banca d'Italia di rivalutare la richiesta o almeno di proporre tempi di implementazioni e modalità semplificate compatibili con l'effort richiesto alle Banche.**

5. SREP

Con riferimento al paragrafo 4. "Il confronto con le banche" si richiede che i contatti possano essere effettuati a diversi livelli, ovvero con gli organi sociali, middle management e componenti specialistiche. Particolare importanza rivestono gli incontri con i membri del consiglio di amministrazione.

Con riferimento al paragrafo 5 "Gli interventi correttivi" relativamente ai gruppi transfrontalieri, si sottolinea la necessità di un maggiore coordinamento tra gli interventi correttivi richiesti dalle autorità home e host.

Con riferimento al paragrafo 6 "Cooperazione di Vigilanza" si sottolinea l'importanza di estendere l'ambito della cooperazione tra autorità anche alle ispezioni on site, dato che negli ultimi anni si sono registrate iniziative congiunte. In particolare si ritiene fondamentale prevedere meccanismi per trovare la coerenza tra i diversi esiti ispettivi.

* * *

A margine di quanto sinora esposto si evidenzia infine che eventuali osservazioni e commenti alla bozza dell'indice della nuova Circolare, diramata anch'essa in consultazione, non potranno che essere rinviate all'esame più analitico delle singole disposizioni innovative dei capitoli non riportati ancora nel documento di consultazione.

Inoltre si rimani in attesa di conoscere l'orientamento della banca di Italia su tutte le questioni CRR e CRD relative a discrezionalità nazionali (già poste in consultazione o che devono ancora esserlo) e ad altre parti della Direttiva per le quale deve effettuato il recepimento.